

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZOTTA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA,
COLOMBO VITTORINO, COLUCCI, MACCHIAVELLI, PRAN-
DINI, RIZZI, SCOTTI, VAGHI**

Presentata l'11 maggio 1973

Limiti operativi degli istituti regionali di credito a medio termine

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli istituti regionali di mediocredito, voluti dal legislatore or sono oltre 20 anni (la legge istitutiva che sta alla base della costituzione degli istituti del Piemonte, Lombardia, Venetie, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio è del 22 giugno 1950, n. 445, cui ha fatto seguito la legge 13 marzo 1953, n. 208, che ha costituito l'istituto del Trentino-Alto Adige, e la legge 31 luglio 1957, n. 742, che ha costituito l'istituto del Friuli-Venezia Giulia) si sono dimostrati un efficace strumento di assistenza finanziaria a favore delle medie e piccole imprese, specie industriali, operanti nelle rispettive regioni di competenza.

Dai dati raccolti dall'Associazione Assireme risulta che alla data del 30 settembre 1972 i predetti istituti avevano concesso oltre 47.000 finanziamenti per un importo complessivo che supera i 2.200 miliardi di lire; la consistenza dei finanziamenti in essere (erogazioni meno rimborsi) ammontava alla stessa data a circa 1.000 miliardi di lire.

Detti finanziamenti hanno consentito di realizzare investimenti produttivi per un importo valutabile in oltre 4.600 miliardi di lire, potenziando così la struttura economico-patrimoniale delle aziende finanziate, la loro capa-

cià competitiva e creando nuovi posti di lavoro specie nelle località economicamente depresse del centro-nord.

Negli ultimi anni, le imprese dei vari settori economici hanno viepiù palesato la necessità di poter disporre di ampie e diversificate possibilità di ricorso al mercato finanziario; a tal fine, ben si prestano gli istituti regionali di mediocredito che, grazie alla loro capillare presenza nelle singole regioni, sono in grado di venire incontro anche alle medie e piccole aziende in fase di espansione, per le quali risulta difficoltoso ricorrere direttamente al mercato finanziario.

Con la presente iniziativa si intende conferire agli istituti regionali di mediocredito la facoltà di accordare — per il periodo di 10 anni a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento — finanziamenti a medio termine alle imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere di ogni dimensione, purché abbiano sede legale, amministrativa, commerciale, ecc., o stabilimento nella regione di competenza dei singoli istituti.

In armonia con le disposizioni attualmente in vigore, l'articolo 2 prevede, al primo comma, che l'importo massimo dei finanziamenti

che gli istituti regionali possono accordare ad ogni singola impresa non può superare il quinto dei rispettivi patrimoni. La Banca d'Italia potrà tuttavia concedere ai singoli istituti regionali particolari deroghe al predetto limite (singole o per gruppi di operazioni) per consentire agli istituti stessi di intervenire adeguatamente nel finanziamento di particolari iniziative locali o categorie delle stesse, anche se di dimensioni eccedenti quelle che classificano, ai fini creditizi, le medie e piccole imprese.

Per altro, al fine di assicurare la continuità del sostegno finanziario soprattutto a favore delle imprese minori, l'articolo 3 dispone che i singoli istituti regionali debbono riservare alle medie e piccole imprese almeno i due terzi dell'ammontare globale dei finanziamenti concessi nel corso di ogni esercizio.

D'altro canto, per non irrigidire l'operatività dei vari istituti nei singoli anni, si è ritenuto di applicare tale principio in modo elastico, nel senso che, qualora l'ammontare globale dei finanziamenti concessi in un determinato esercizio alle medie e piccole imprese risulti inferiore ai 2/3 dell'ammontare globale dei finanziamenti accordati nello stesso esercizio, l'istituto interessato dovrà aumentare, nell'anno od esercizio successivo l'ammontare globale dei finanziamenti destinati alle medie e piccole imprese almeno dello stesso importo globale risultato carente nell'esercizio precedente.

Il terzo comma dell'articolo 3 precisa che ai sensi della presente legge possono essere

concessi finanziamenti a medio termine — aventi durata massima non superiore ai 10 anni — a fronte di spese connesse alla realizzazione di nuovi impianti, di ampliamenti e ammodernamenti di impianti preesistenti e per altre necessità finanziarie a medio termine (ad esempio: quale reintegro di somme investite in immobilizzazioni tecniche nel biennio precedente la data di presentazione della domanda di finanziamento).

Anche la costituzione di scorte di magazzino connessa alla esecuzione di un programma di investimenti può essere finanziata entro il limite massimo del 30 per cento del costo complessivo degli investimenti stessi.

Con l'articolo 4 si intende colmare una lacuna consentendo agli istituti regionali di mediocredito, enti di diritto pubblico, di approvvisionarsi — in relazione alle accresciute necessità connesse all'applicazione del presente provvedimento — di adeguati mezzi finanziari a medio termine, ad esempio tramite l'emissione di speciali certificati di deposito vincolati a medio termine o di libretti a fronte di depositi vincolati a medio termine o l'istituzione di speciali conti vincolati a medio termine, così come attualmente consentito ad istituti speciali di categoria aventi natura privatistica.

L'approvazione del presente provvedimento consentirà di mettere a disposizione degli operatori economici un valido strumento per risolvere il problema del finanziamento dei programmi di investimento, contribuendo più incisivamente allo sviluppo delle singole economie regionali e dell'intero paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli istituti regionali di credito a medio termine costituiti ai fini e agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché quelli costituiti con legge 13 marzo 1953, n. 208, e con legge 31 luglio 1957, n. 742, sono autorizzati a concedere, anche in deroga a disposizioni normative e statutarie, per il periodo di 10 anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, finanziamenti a medio termine ad imprese industriali, commerciali, e turistico-alberghiere di ogni dimensione purché aventi sede o stabilimento nella rispettiva regione di competenza.

ART. 2.

Il limite massimo dell'importo dei finanziamenti che gli istituti, di cui al precedente articolo 1 possono accordare ad ogni singola impresa è quello determinato ai sensi del secondo comma, lettera B) dell'articolo 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni.

Al fine di favorire lo sviluppo della struttura economico-sociale delle singole regioni, la Banca d'Italia potrà tuttavia accordare ai singoli istituti particolari deroghe al limite di cui sopra.

ART. 3.

Gli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge devono riservare alle medie e piccole imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere almeno i due terzi dell'ammontare globale dei finanziamenti annualmente concessi.

Se nel corso di un esercizio l'importo globale dei finanziamenti destinati alle medie e piccole imprese risulta inferiore al limite di cui al precedente comma, nel successivo esercizio l'istituto finanziatore dovrà aumentare l'importo globale di detti finanziamenti almeno dello stesso importo risultato carente nell'esercizio precedente.

I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi a fronte delle spese connesse alla realizzazione di nuovi impianti, di ampliamenti e ammodernamenti di impianti preesistenti, nonché a fronte di spese

connesse alla formazione di scorte entro il limite del 30 per cento del costo complessivo degli investimenti oppure ad altre necessità a medio termine.

Nella concessione di detti finanziamenti saranno favorite le iniziative ubicate o che si stabiliscono nei comuni considerati montani o economicamente depressi ai sensi delle leggi e delle disposizioni in vigore.

ART. 4.

Per l'approvvigionamento di mezzi finanziari a medio termine, gli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge sono autorizzati in deroga alle disposizioni legislative e statutarie e per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, a raccogliere fondi in tutte le forme legalmente consentite per la raccolta del risparmio a medio e a lungo termine.